

## AGEVOLAZIONI

---

### **Regime forfettario: sezioni Ateco rilevanti per l'esclusione**

di Lucia Recchioni

Con la [circolare 9/E/2019](#) pubblicata ieri, 10 aprile, l'**Agenzia delle entrate** ha fornito alcuni importanti chiarimenti, lungamente attesi, riguardo al **regime forfettario**, tra i quali sicuramente spiccano quelli relativi alla **nuova causa ostativa**, rappresentata dal **controllo, diretto o indiretto**, in *“società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”*.

In considerazione della **formulazione normativa** appena richiamata, giova preliminarmente ricordare che, **affinché operi tale causa ostativa**, è necessaria la compresenza:

1. del **controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata** o di associazioni in partecipazione e
2. dell'esercizio da parte delle stesse di **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Sul punto la [circolare AdE 9/E/2019](#) chiarisce che, **per la definizione di controllo diretto e indiretto è necessario far riferimento alle previsioni di cui all'[articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ.](#)**

Più precisamente, il **comma 1** fornisce la definizione di **“controllo diretto”**, prevedendo che devono essere considerate **controllate**:

1. le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**;
2. le società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto **influenza dominante di un'altra società** in virtù di particolari **vincoli contrattuali**.

L'[articolo 2359, comma 2, cod. civ.](#), invece, si sofferma sul **controllo indiretto**, prevedendo che *“Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma **si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta**; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”*.

La circolare in esame chiarisce quindi, che ai fini della corretta applicazione di quest'ultima

disposizione, nell'ambito delle **persone interposte** devono ricompresi i **familiari** di cui all'[articolo 5, comma 5, Tuir](#), secondo cui: *“Si intendono per **familiari**, ai fini delle imposte sui redditi, **il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado**”.*

Non potrà quindi, accedere al regime forfettario, il contribuente che detiene una **partecipazione superiore al 50%** in una Srl che svolge **attività riconducibili a quelle dallo stesso svolte (controllo diretto** realizzato dalla disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'**influenza dominante**). A tal fine assume rilievo esclusivamente la **situazione esistente nell'anno di riferimento** e non quella che si è prospettata nell'anno precedente.

Allo stesso modo, non potrà beneficiare del regime in esame il contribuente la cui **moglie** detiene una **partecipazione pari al 50% in una Srl** che esercita **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dallo stesso. In questo caso, infatti, si realizza un'ipotesi di **controllo indiretto** ai sensi dell'[articolo 2359, comma 2, cod. civ.](#)

La **circolare** fornisce inoltre importanti precisazioni con riferimento al concetto di *“**attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni**”.*

A tal proposito viene chiarito che **non assumono rilievo i codici Ateco dichiarati dal contribuente e dalla società** partecipata, essendo invece necessario analizzare le **attività concretamente svolte**: assumeranno quindi rilievo le ipotesi di **attività esercitate dalla Srl appartenenti di fatto alla medesima sezione Ateco di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario**.

Tuttavia, come chiarisce la circolare, la *“**riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito**”.*

A tal proposito, la circolare richiama un interessante **esempio**.

Una **persona fisica** intende applicare il **regime forfettario** e svolge effettivamente (irrilevante, come abbiamo detto, sono i codici Ateco dichiarati) un'**attività ricadente nella sezione M** (attività professionali, scientifiche e tecniche).

Il contribuente effettua **cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata** dallo stesso **controllata** che svolge effettivamente un'**attività ricadente nella sezione J** (servizi di informazione e comunicazione).

In questo caso **non sussiste alcuna causa ostativa** all'applicazione del regime forfettario, posto che le due attività sono **classificabili in due sezioni Ateco differenti**.

Ipotizziamo invece che anche la società controllata svolga un'**attività ricadente nella sezione M** (attività professionali, scientifiche e tecniche).

Anche in questo caso **non sussiste alcuna causa ostativa**:

- se **la società non acquista di beni o servizi dalla persona fisica** in regime forfetario,
- oppure se, pur acquistando beni dalla persona fisica, questi **non siano fiscalmente deducibili**.

Se, invece, il contribuente in regime forfetario effettua **cessioni di beni o prestazioni di servizi** alla **Srl controllata** che svolge effettivamente un'attività ricadente nella **medesima sezione in cui ricade l'attività effettivamente svolta dal contribuente** che applica il **regime forfetario**, **lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l'anno successivo**.



Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)